



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, che definisce alla lett. a) la zona bianca, alla lett. b) la zona gialla, alla lett. c) la zona arancione, alla lett. d) la zona rossa;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è dichiarato e prorogato sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori misure attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", e, in particolare, l'art. 2, che contiene disposizioni in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting in favore dei lavoratori dipendenti genitori di figli minori nel periodo di sospensione dell'attività didattica e educativa o nell'arco di durata dell'infezione contratta dal figlio o del periodo di quarantena;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e, in particolare, l'art. 10, commi da 1 a 11-ter, che introduce "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici", al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed alla legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, quali i) l'espletamento di una sola prova scritta e di una sola prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale; ii) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale nel rispetto dei principi di pubblicità, di sicurezza dei dati e delle comunicazioni, di tracciabilità; iii) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive prove; iv) l'utilizzazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini della formazione del punteggio finale; ivv) l'utilizzo di sedi decentrate nel rispetto dei principi di trasparenza e di omogeneità delle selezioni; iiiv) la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice nel rispetto del



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

principio dell'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove; *ivv*) resta fermo che le disposizioni di semplificazione non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, fatto salvo quando previsto al comma 11-*bis*; **Visto** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 1, che dispone che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 [...], adottato, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35"; l'art. 3, comma 3, che, seppur riferito ai servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, dispone che "Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata; l'art. 11-*bis*, comma 1, recante disposizioni in materia di lavoro agile, che dispone che "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti vigente. [...]"; l'art. 11-*bis*, comma 2, che, modificando, per quanto qui rileva, l'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", dispone che, a regime, "Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”;

Rilevato che il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, che, tuttavia, dispone che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021”;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute 18 giugno 2021, la quale, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, dispone che “nelle Regioni [...] Calabria [...] si applicano le misure di cui alla c.d. zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante “Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021 [...] monitorate dal tavolo tecnico di cui all’art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 19 giugno 2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 nel territorio regionale”, che dispone, tra l’altro, che i) “Si dà attuazione all’Ordinanza del Ministro della Salute 18 Giugno 2021 [...], sopra citata, e si applicano le misure di cui alla c.d. zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento n. 21/72/CR04/COV19 del 26 maggio 2021, recante “Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche”; ii) che “le attività si svolgono nel rispetto delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 65/2021, di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021 e recepite con Ordinanza del Presidente della Regione n. 40/2021”;

Visto il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto “Provvedimenti connessi all’attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”;

Visto il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che ha adottato le “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;

Visto il decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020, che ha integrato le predette “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

Visto il decreto rettorale n. 126 del 29 maggio 2021 che, da ultimo, stabilisce le misure per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19 da osservare nel periodo compreso dal 1 giugno 2021 fino al settimo giorno immediatamente successivo alla cessazione della collocazione della Regione Calabria nella zona di rischio epidemiologico da Covid-19 qualificata come “gialla”;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, “fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021”;

Considerato che trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, essendo la Calabria collocata nella c.d. zona bianca ai sensi della menzionata ordinanza del Ministro della salute del 18 giugno 2021;

Visto il citato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 che dispone che “1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. 2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma 1, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie”;

Visti gli Allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recanti rispettivamente le “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21” e il “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie”;

Vista la nota del 24 giugno 2021 indirizzata al Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria - Co.R.U.C. - da parte dei Rappresentanti degli Studenti in seno allo stesso Co.R.U.C., con la quale si rappresenta: *i)* che il ritorno alle attività didattiche e curriculari esclusivamente in presenza sarebbe causa di notevoli disagi per la gran parte della comunità studentesca, soprattutto quella fuori sede, avendo ormai da tempo formalizzato la disdetta degli alloggi condotti in locazione; *ii)* che, alla data del 22 giugno 2021, solo una minima parte (circa il 10% secondo una rilevazione del progetto COVIDA) degli studenti compresi nella fascia di età che va dai 20 ai 29 anni ha concluso il ciclo vaccinale e che solo il 27% ha ricevuto la prima dose di vaccino;



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

Considerato che, nella riunione del 25 giugno 2021, il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria - Co.R.U.C., dopo l'esame della situazione epidemiologica e approfondita discussione, ha ritenuto meritevole di positiva considerazione la richiesta avanzata dai Rappresentanti degli studenti con la citata nota del 24 giugno 2021, tenuto conto, anche alla luce del principio di massima precauzione, *i)* che l'ormai imminente chiusura delle attività didattiche per la pausa estiva e che la bassa percentuale di vaccinazioni somministrate alla comunità studentesca non giustifichino l'immediato "ritorno alla normalità", pur consentito dal citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, quindi, dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; *ii)* che la necessaria programmazione della data di "ripristino della normalità", individuata nel 30 agosto 2021, è coerente con l'esigenza di garantire il rischio minimo possibile compatibile con la c.d. zona bianca;

Ritenuto che la proroga delle misure già adottate con decreto rettorale n. 126 del 29 maggio 2021 costituisca misura appropriata non solo alla luce del principio di massima precauzione, ma anche dei principi di proporzionalità e di adeguatezza richiamati dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, tenuto anche conto che lo spostamento di massa degli studenti per raggiungere la sede universitaria in occasione degli esami di profitto potrebbe generare l'insorgenza di focolai di contagio;

Ritenuto che detta proroga costituisca, inoltre, il più ragionevole punto di equilibrio tra la programmata prudente ripresa ordinaria delle attività al termine della pausa estiva, la tutela della salute della comunità universitaria e le esigenze condivisibili prospettate dai Rappresentanti degli studenti nella nota del 24 giugno 2021 citata;

Ritenuto che il citato art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, seppur riferito alle istituzioni scolastiche, possa trovare applicazione analoga alle Università, là dove sia necessario l'uso di laboratori e il mantenimento di una stabile relazione educativa che favorisca l'inclusione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, fatte salve le debite autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare le misure già adottate con decreto rettorale n. 126 del 29 maggio 2021, confermando, in conformità alle finalità sopra indicate e nel rigoroso rispetto dei citati protocolli di sicurezza e delle linee guida, *i)* la ripresa delle attività didattiche e curriculari in presenza nella modalità mista per gli studenti iscritti ai primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico; *ii)* lo svolgimento degli esami di profitto sia a distanza che in presenza, a scelta dello studente, nonché lo svolgimento degli esami di laurea sia a distanza che, su espressa richiesta di almeno un terzo dei laureandi ammessi alla seduta, in presenza; *iii)* l'apertura delle biblioteche e delle relative aule studio; *iv)* l'uso dei laboratori, se debitamente autorizzato. Resta fermo che l'attività di orientamento e tutorato, nonché le attività didattiche e curriculari relative alla studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, della scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, ai corsi post-lauream, proseguono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020;

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C) nella riunione del 25 giugno 2021;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i Componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;



D.R. n. 151 del 28.6.2021

Il Rettore

decreta

1. Sono prorogate fino a tutto il 29 agosto 2021 le misure per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19 già adottate con decreto rettorale n. 126 del 29 maggio 2021, nonché rinnovate le misure disposte con decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021 e reiterate con i decreti rettorali n. 57 del 4 marzo 2021, n. 63 del 14 marzo 2021 e n. 106 del 30 aprile 2021 nei termini richiamati nel citato decreto rettorale n. 126 del 29 maggio 2021.
2. Il Direttore Generale adotta le misure necessarie a conformare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a quanto previsto dal citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 17 giugno 2021, n. 87 citato, là dove, all'art. 11-*bis*, interviene sull'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, a regime, dall'art. 14 della citata legge 7 agosto 2015, n. 124", come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3. Il Direttore Generale, ove ne ricorra l'esigenza, adotta tutte le misure necessarie a consentire, nei modi previsti dall'art. 10, commi da 1 a 11-*ter*, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, lo svolgimento dei concorsi pubblici.
4. Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 28 giugno 2021

Il Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Zimbalatti